

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/381 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È possibile migliorare efficacemente la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza, nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti.
- (2) La responsabilità del controllo della conformità delle navi alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo ricade principalmente sullo Stato di bandiera, mentre è di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni a essa applicabili. Tuttavia, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione di dette norme internazionali sono risultate gravemente carenti.
- (3) È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore alle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dagli Stati di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri costieri dell'Unione nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.
- (4) La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ definisce il regime dell'Unione del controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime dell'Unione si basa sulla struttura preesistente del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.
- (5) Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente alcuni strumenti, procedure e attività del MOU di Parigi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Ai sensi della suddetta direttiva, alcune decisioni adottate dall'organismo competente del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.
- (6) Il comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSC») del MOU di Parigi si riunisce ogni anno e, nel corso delle sue deliberazioni, decide su talune questioni aventi effetti giuridici.
- (7) A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
- (8) Poiché le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE tempestivamente per ogni singola riunione del

⁽¹⁾ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GUL 131 del 28.5.2009, pag. 57).

PSCC, in questo caso è efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida e orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Nel contempo, la maggior parte degli argomenti discussi nelle singole riunioni del PSCC riguardano questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo e sono generalmente disciplinate da un unico atto giuridico dell'Unione, vale a dire la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze che si applicano al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell'Unione per diverse di tali riunioni.

- (9) L'Unione non è una parte contraente del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione e a esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.
- (10) L'attuale metodo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera ha dato origine a conseguenze indesiderate e sproporzionate per gli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità. Nel contempo, i progressi verso l'elaborazione di un metodo di calcolo alternativo sono stati lenti. È pertanto importante mettere rapidamente a punto un metodo alternativo al fine di garantire l'equità.
- (11) Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi firmatari del MOU di Parigi nell'ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l'efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.
- (12) La presente decisione dovrebbe riferirsi al periodo 2016-2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, quando tale organo deve adottare decisioni aventi effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi è effettuata conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi agiscono conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione, di cui all'articolo 1, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2016.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

ALLEGATO I

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO**Principi guida**

Nell'ambito del PSCC del MOU di Parigi, gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- a) agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti;
- b) promuovono l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione delle norme internazionali nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;
- c) collaborano con i membri del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;
- d) lavorano nell'ambito del MOU di Parigi per mantenere idonee autorità competenti alle quali è assegnato, ad esempio tramite assunzione, un personale adeguato, in particolare ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi;
- e) assicurano che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e, in particolare, con le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti relativi alla sicurezza marittima, alla protezione marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
- f) promuovono lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;
- g) assicurano la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza, dell'ambiente ecc.

Orientamenti

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi:

- A. al fine di assicurare il regolare funzionamento del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, l'adozione:
 1. dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave per identificare le navi da ispezionare:
 - a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal PSCC nella sua 37^a riunione nel maggio 2004 (punto 4.5.2 all'ordine del giorno);
 - c) il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione ⁽²⁾.
 2. di modifiche o aggiornamenti alle procedure e agli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici, che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.
- B. provvedere al più presto all'elaborazione di un metodo alternativo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera, al fine di garantirne l'equità, indipendentemente dalle dimensioni della flotta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).

ALLEGATO II

**DEFINIZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL
COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA
DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO**

Prima di ciascuna riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, nonché di qualsiasi documento da discutere che rientri nelle competenze dell'Unione conformemente ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.
